PG/2011/551408 shed 9/7/14

Al Coordinatore del Servizio Autonomo Avvocatura Fabio Maria Ferrari

Al Direttore centrale Servizi Finanziari Raffaele Mucciariello

Al Coordinatore del Servizio Autonomo Personale Francesco Maida

e p.c. Al Sindaco del Comune di Napoli Luigi de Magistris

> All'Assessore al Personale ed all'Avvocatura del Comune di Napoli Francesco Moxedano

All'Assessore al Bilancio del Comune di Napoli Salvatore Palma

Al Direttore Generale del Comune di Napoli Attilio Auricchio

Al Segretario Generale del Comune di Napoli Gaetano Virtuoso

Al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Napoli

Oggetto: articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

Egregi Dirigenti in indirizzo,

segnalo alla Vostra attenzione la norma in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 24 giugno u.s., la quale testualmente dispone: "In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali".

Il legislatore è, dunque, intervenuto su di una materia approfondita dal sottoscritto.

La tesi che avevo esposto, ora recepita in modo esplicito nella norma, riguardava l'opportunità di modificare l'attuale regolamentazione interna, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 449 del 17/06/2013, nel senso che l'unica disciplina dei compensi professionali all'Avvocatura Comunale che potesse essere approvata, confortata dalla piena legittimità e dalla prassi conforme di altri enti locali, era quella che subordinava l'erogazione dei compensi all'effettivo recupero delle spese per soccombenza di giudizio, non con metodi sostanzialmente "a pioggia", ma in ragione dell'apporto concreto di volta in volta obiettivamente dato da ciascun avvocato alla vittoria della lite ed al recupero delle spese di giudizio.

In base a quanto sopra, rinnovo oggi la richiesta di procedere celermente alla riscrittura del regolamento interno che disciplina la materia dei compensi professionali per il personale togato, a seguito di sentenza favorevole all'ente, anche tenendo conto delle limitazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, che limita al 10% la somma che può essere, comunque, ripartita tra gli avvocati inquadrati con qualifica dirigenziale "nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali".

Invito, infine, il Responsabile dei Servizi Finanziari a non procedere alle liquidazioni dei compensi in base alla vigente regolamentazione "per le sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore" del decreto in oggetto, sospendendo, comunque, immediatamente l'applicazione delle suddette norme regolamentari, almeno limitatamente alle somme derivanti da compensazione delle spese.

Luigi Esposito

Napoli, 09 luglio 2014

hig lopests